



Città di Vignola

Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città
Servizio Segreteria Generale
Tel. 059 - 777554 opp. 777501
e-mail: segreteria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Progr. n. 1629
N. 33 in data 29/12/2015 Registro di Settore
N. 407 in data 29/12/2015 Registro Generale

OGGETTO: RICORSO DEL COMUNE DI VIGNOLA INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO AVVERSO SENTENZA N. 5526/2012 PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NELLA CAUSA CONTRO IL SIG. CAPROTTI BERNARDO. PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA CIVILE N. 3694/2013 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE

RICORDATO che:

- con Deliberazione G.C. n. 44/2005 veniva approvato un accordo di pianificazione per l'attuazione, da parte della Società Vignola Due a r.l., di una struttura commerciale/distributiva, dando contestualmente atto che tale accordo avrebbe acquistato efficacia dopo l'approvazione della variante urbanistica da parte della Giunta Provinciale, e fatte salve le decisioni del Consiglio Comunale in merito alle eventuali osservazioni dei cittadini, da valere anche quale momento partecipativo dei controinteressati in conformità alle previsioni dell'art. 11, comma 1bis, L. 241/90;
- a seguito della proposta da parte di COOP Estense di spostare la propria attività economica in altra zona adeguata al proprio sviluppo commerciale e, a fronte della sua disponibilità a sostenere l'Amministrazione nel proprio programma di realizzazione di importanti opere di urbanizzazione secondaria, con deliberazione n. 28/2005 il Consiglio Comunale ritirava la proposta di variante al P.R.G. di cui innanzi con la motivazione di favorire, nell'interesse pubblico, un percorso pianificatorio più complessivo;
- in merito a tali fatti, il sig. Bernardo Caprotti scriveva nel suo libro intitolato "Falce e Carrello" (edito da Marsilio Editori S.p.A.) alcune gravi affermazioni ritenute lesive del diritto all'onore e alla reputazione dell'Amministrazione Comunale e dei suoi organi;
- sulla scorta di specifico parere legale circa l'esistenza di un danno illecito e nella consapevolezza di aver tenuto una corretta condotta amministrativa, il Comune di Vignola decideva di attivare, in solido con il Sindaco pro tempore sig. Roberto Adani, un'azione risarcitoria nei confronti del sig. Bernardo Caprotti innanzi al Tribunale Civile di Milano al fine di tutelare il proprio diritto all'immagine, all'onore ed alla reputazione;
- con sentenza n. 5526/2012 del 10/05/2012, il Tribunale Civile di Milano – Sezione I Civile respingeva la domanda risarcitoria ritenendola infondata, condannando in solido gli attori a rifondere al convenuto le spese di lite;
- con deliberazione G.C. n. 160 del 3/12/2012 il Comune di Vignola decideva di impugnare innanzi alla Corte d'Appello di Milano la suddetta sentenza;
- con sentenza n. 3694 del 9/10/2013 la Corte d'Appello di Milano si pronunciava definitivamente sull'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado;
- con deliberazione G.C. n. 190 del 16/12/2013 l'Amministrazione Comunale, su consiglio del proprio legale di fiducia, decideva di addivenire ad un'intesa transattiva con la controparte;

VISTO l'avviso di liquidazione n. 2013/003/SC/000003694/0/001 del 17/11/2015, notificato al Comune di Vignola in data 16/12/2015, prot. n. 41027/15, dalla Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 1 (TNL), dell'importo di € 185,50 relativo all'imposta principale di registro della Sentenza Civile n. 3694/2013 della Corte d'Appello di Milano;

CONSIDERATO che tale imposta di registro è dovuta in quanto obbligo fiscale;

RITENUTO, pertanto, necessario impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 185,50 a titolo di pagamento dell'imposta principale di registro relativa alla Sentenza Civile n. 3694/2013 della Corte d'Appello di Milano, imputando la spesa al capitolo 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio 2015 (imp. 1422/15), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 2/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Esercizio 2015, che affida ai vari Responsabili le Risorse e gli Interventi così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2015;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 183 e 184;
- lo Statuto Comunale;
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti;

DETERMINA

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:

1. Di impegnare la somma complessiva di € 185,50 con imputazione al capitolo 45 "Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune" del Bilancio di Previsione 2015 (imp. 1422/15), capitolo che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento dell'imposta principale di registro relativa alla Sentenza Civile n. 3694/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 9/10/2013 nel ricorso in appello presentato dal Comune di Vignola avverso la Sentenza Civile n. 5526/2012 emessa dal Tribunale Civile di Milano in data 10/05/2012 nella causa contro il sig. Caprotti Bernardo;
2. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2015;
3. Di liquidare contestualmente l'avviso n. 2013/003/SC/000003694/0/001 del 17/11/2015, dell'importo di € 185,50, notificato al Comune di Vignola in data 16/12/2015, prot. n. 41027/15, dalla Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale di Milano 1 (TNL), attraverso l'allegato modello F23 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
5. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l'adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. Di trasmettere al Servizio Finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la regolarità e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di € 185,50

ATTESTAZIONE DURC:

- Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
- Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 L. 266/2002.

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'

Fornitore	Cod Iban e Banca	CIG
Direzione Provinciale I di Milano Ufficio Territoriale di Milano 1 (TNL)	pagamento con mod. F23	

- Si da' atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig).
- Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione dell'atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs. 33/2013

- È avvenuta, pertanto l'atto è efficace.
- Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa.

L'istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta Bertussi per la parte contabile/amministrativa:

Roberta Bertussi _____

**IL DIRIGENTE DIREZIONE AFFARI GENERALI
(PESCI dr.ssa Elisabetta)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

- (X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- () non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- () non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _____

Data 29/12/2015

**IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
(CHINI dr. Stefano)**